



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n. 102.2010 ( prot. n.20152 dell'8 luglio 2010)

**Voce:** Enti locali (comuni e province)

**Oggetto:** Annullamento elezioni comunali. Indennità e rimborso spese legali agli amministratori cessati dalla carica.

**Massima** Il primo quesito attiene alla spettanza al Sindaco e ai componenti della Giunta e del Consiglio dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per il periodo intercorso dalla data di notifica della sentenza del TAR a quella di notifica del DA di nomina del Commissario straordinario.

Considerato, infatti, che nel caso di annullamento delle elezioni che importa l'annullamento della proclamazione, il titolo di investitura viene caducato ab origine, i soggetti non avevano alcuna legittimazione ad operare e quindi ad essere retribuiti, essendo i compensi strettamente connessi alle cariche illegittimamente ricoperte, e non alle singole attività svolte” e anche se, come riferito per il caso in esame, “ sono risultate comunque in linea con i fini istituzionali dell'ente”.

In senso negativo va risolto anche l'altro quesito, relativo al ricorrere o meno dei presupposti per il pagamento o rimborso delle spese legali per il giudizio d'appello in favore degli amministratori che, già decaduti in forza della sentenza, hanno deliberato la proposizione dell'appello, in quanto detto procedimento giurisdizionale esula dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di rimborso delle spese legali di cui all'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, come interpretato autenticamente dall'art. 24 della L.R. 30 del 2000.

**Riferimenti:** art. 33 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034; art. 56,c.2 del D.Lgs. P.Reg. 20-8-1960 n. 3 e succ. modif.;art.39,L.R.145/1980 e art.24 LR.30/2000.

